

ai sensi del d.lgs. 284/05, è competente ad esercitare specifiche funzioni in materia di autotrasporto svolgendo, in particolare, attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica. Tali funzioni rientrano nelle competenze del MIT al quale la legge demanda, in via generale, l'esercizio delle attribuzioni statali in materia di *“trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri”* (art. 42 lett. d) del d.lgs. n. 300/99 e d.P.R. 3 febbraio 2008, n. 211).

Rilevante, infine, è stata la considerazione che, nell'ambito delle competenze ministeriali, il sottosegretario di Stato interessato è specificamente delegato ad esercitare le funzioni del ministro nelle materie trattate dalla Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità. Sussistendo, pertanto, anche sotto quest'ultimo profilo, un collegamento diretto fra le attribuzioni governative del sottosegretario e le competenze della Consulta, l'Autorità ha ritenuto compatibile l'incarico sottoposto al suo esame.

Cariche societarie e attività di rilievo imprenditoriale

Delle situazioni esaminate (6) in relazione al divieto di assumere cariche e uffici in società lucrative e di esercitare attività di rilievo imprenditoriale, la maggior parte (4) sono state rimosse soltanto previo esperimento di una formale istruttoria. Si è trattato, in particolare, di alcune cariche societarie che un sottosegretario di Stato ha mantenuto anche dopo l'assunzione dell'incarico di governo. L'istruttoria è stata avviata ai sensi dell'art. 6 della legge, per presunta violazione del divieto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge. Nella specie, il titolare di carica risultava inadempiente rispetto agli obblighi previsti dall'art. 5, comma 1 e dall'art. 8, comma 2, della legge, ai sensi dei quali i titolari di cariche di governo sono tenuti, in ottemperanza a specifica richiesta dell'Autorità, a fornire la documentazione attestante l'intervenuta cessazione delle situazioni di incompatibilità pendenti alla data di assunzione dell'incarico. Su quest'ultimo punto l'interessato, sebbene in più di un'occasione avesse dichiarato l'assenza di situazioni incompatibili, non aveva prodotto la documentazione attestante le avvenute dimissioni da alcune cariche societarie che, agli esiti delle visure camerali, risultavano ancora attive. Tuttavia, nelle more della decisione, il titolare di carica ha depositato copia delle lettere di dimissioni e dei conseguenti adempimenti societari ed il procedimento è stato archiviato per intercorsa cessazione delle situazioni incompatibili pendenti.

Con riferimento alle incompatibilità collegate all'esercizio di attività di rilievo imprenditoriale, fra le situazioni archiviate già in fase preistruttoria, sembra opportuno accennare esclusivamente al caso di un commissario straordinario del governo neo incaricato il quale, ancora prima della nomina,

ricopriva la carica di Segretario generale dell'Associazione nazionale dei funzionari dell'amministrazione civile dell'interno (A.N.F.A.C.I.). Tale situazione non è apparsa in contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. c), della legge, tenuto conto che l'A.N.F.A.C.I. è un'associazione che non svolge attività economicamente rilevanti. A tale conclusione l'Autorità è pervenuta, in primo luogo, alla luce delle finalità non lucrative elencate nello statuto, in secondo luogo per l'assenza di attività economiche, confermata dai dati di bilancio, secondo i quali l'attività assolutamente prevalente dell'ente è l'organizzazione di convegni di studio, finanziata con i contributi degli associati e con sponsorizzazioni esterne.

Dati di sintesi

I prospetti che seguono sono dedicati all'esposizione di alcuni dati di sintesi concernenti le procedure svolte e le situazioni di incompatibilità esaminate nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2 della legge. Come già evidenziato, i dati raccolti consentono di confermare, nella sostanza, il giudizio positivo già espresso in merito all'efficacia dell'impianto normativo che regola la materia delle incompatibilità governative e degli strumenti di accertamento contemplati dalla legge n. 215, in virtù dei quali è stato possibile rimuovere un consistente numero di situazioni incompatibili.

In primo luogo, occorre sottolineare che tutti i soggetti obbligati hanno trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 5, commi 1 e 6, della legge e all'art. 7 del regolamento¹⁴.

La tabella 4 (*Dichiarazioni in materia di incompatibilità*) indica il numero delle dichiarazioni pervenute alla data del 31 dicembre 2009, con evidenza dei titolari che hanno provveduto con ritardo, cioè oltre la scadenza del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge (30 giorni dall'assunzione dell'incarico).

Tabella 4 - Dichiarazioni in materia di incompatibilità

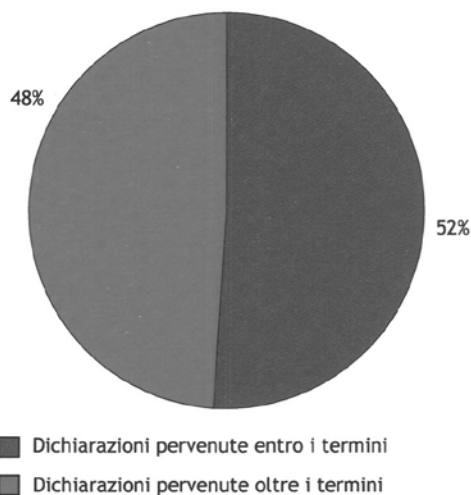
Numero totale soggetti obbligati	66
dichiarazioni pervenute:	66
- entro i termini	34
- dopo la scadenza dei termini	32
dichiarazioni non pervenute	0

¹⁴ Le dichiarazioni sono rese tramite la compilazione di appositi formulari e devono essere fatte pervenire all'Autorità rispettivamente entro 30 giorni dall'assunzione dell'incarico governativo. I formulari, come da ultimo modificati con provvedimento dell'Autorità del 10 aprile 2008, n. 18119 (pubblicato in supplemento al Bollettino n. 9/2008), sono reperibili su internet, all'indirizzo www.agcm.it.

La situazione rappresentata in tabella si riferisce ai titolari in carica alla data del 31 dicembre 2009: rispetto al precedente semestre, il numero delle dichiarazioni pervenute sconta le dichiarazioni relative ai titolari di carica il cui mandato è terminato nel corso del semestre ed è incrementato delle dichiarazioni trasmesse all'Autorità, nello stesso periodo, dai titolari neo incaricati¹⁵.

I dati sopra riportati sono espressi in forma percentuale nel seguente grafico.

Grafico 2 - Dichiarazioni in materia di incompatibilità



La tabella 5 (*Procedure in materia di incompatibilità*) evidenzia, alla data del 31 dicembre 2009, il numero delle procedure di verifica in materia di incompatibilità concluse (66).

Con l'espressione "*procedura di verifica*" si intende il controllo della posizione di ciascun titolare di carica sulla base della dichiarazione resa e delle altre informazioni rilevate d'ufficio¹⁶. I formulari pervenuti vengono analizzati, in primo luogo, al fine di rilevare la completezza e la correttezza dei dati forniti. Le situazioni indicate dagli interessati come potenzialmente incompatibili sono, quindi, sottoposte ad un'analisi preliminare volta a vagliarne la compatibilità con l'incarico di governo. Laddove i controlli effettuati d'ufficio confermino l'esistenza di situazioni potenzialmente incompatibili o ne evidenzino di ulteriori non incluse nella dichiarazione resa, se ne dà comunicazione ai soggetti interessati. L'Autorità delibera, infine, l'avvio di un procedimento istruttorio, qualora ravvisi la sussistenza delle condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione esaminata.

¹⁵ L'unica dichiarazione pervenuta nel semestre è quella del commissario straordinario Michele Penta, resa in data 6 ottobre 2009.

¹⁶ Il numero delle procedure di verifica è, pertanto, pari al numero dei titolari di carica di governo.

La procedura di verifica può, pertanto, concludersi con un'archiviazione (in fase pre-istruttoria o istruttoria) ovvero con l'accertamento istruttorio di una situazione di incompatibilità. La relativa casistica è rappresentata nella *tabella 5* con riferimento alle procedure avviate nel corso del governo in carica.

Tabella 5 - Procedure in materia di incompatibilità

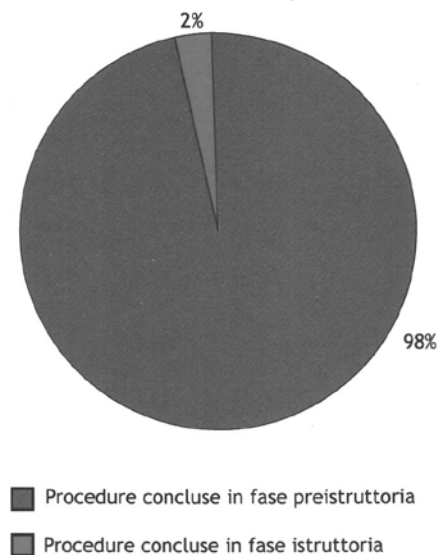
Procedure avviate	66
procedure concluse	66
– in fase preistruttoria	65
– in fase istruttoria	1
procedure non concluse	0

La situazione rappresentata in tabella si riferisce ai titolari in carica alla data del 31 dicembre 2009: al numero complessivo delle procedure indicato nell'ultima relazione semestrale è stato, pertanto, sottratto il numero delle procedure relative a titolari il cui incarico è cessato nel corso del semestre mentre è stato aggiunto il numero delle procedure relative ai titolari di carica nominati nello stesso periodo.

In data 22 luglio 2009, l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio che si è successivamente chiuso per intercorsa cessazione delle situazioni di incompatibilità ipotizzate nell'atto di avvio.

I dati sopra riportati sono espressi in forma percentuale nel seguente grafico.

Grafico 3 - Procedure in materia di incompatibilità



L'efficacia dell'attività preistruttoria svolta dall'Autorità nel corso dell'attuale governo è misurabile analizzando i dati della *tabella 6 (Esito delle procedure in materia di incompatibilità)*: gli interessati hanno provveduto a risolvere, su sollecitazione dell'Autorità ma senza necessità di avviare un formale procedimento istruttorio, ben 16 situazioni potenzialmente incompatibili. Ciò rappresenta circa l'80% del numero totale (20) delle situazioni rimosse a seguito dell'intervento dell'Autorità. Tale ultimo dato (20), che include anche le situazioni rimosse a seguito dell'avvio di un procedimento istruttorio (4), costituisce, invece, il parametro atto a misurare l'efficacia complessiva dell'azione di controllo e vigilanza posta in essere dall'Autorità.

Il numero consistente (69) di situazioni potenzialmente incompatibili risolte spontaneamente dagli interessati ancor prima dell'intervento dell'Autorità, ossia nel periodo che intercorre fra l'assunzione dell'incarico di governo e l'invio delle dichiarazioni¹⁷, consente, infine, di apprezzare l'effetto deterrente della legge rispetto al mantenimento di posizioni incompatibili.

Tabella 6 - Esito delle procedure in materia di incompatibilità

Totale situazioni esaminate:	124
a) potenzialmente incompatibili rimosse in fase preistruttoria	85
- rimosse spontaneamente dagli interessati prima dell'intervento dell'Autorità	69
- dichiarate dagli interessati e dagli stessi rimosse dopo l'intervento dell'Autorità	4
- rilevate d'ufficio e rimosse dagli interessati dopo l'intervento dell'Autorità	12
b) rimosse in fase istruttoria	4
c) compatibili	35
d) in corso di valutazione	0

I dati rappresentati in tabella si riferiscono ai titolari in carica alla data del 31 dicembre 2009. Dal numero complessivo delle situazioni esaminate al 30 giugno 2009 sono state, pertanto, da un lato, sottratte le situazioni facenti capo ai componenti del governo il cui incarico è cessato nel corso del

¹⁷ In questa fase preliminare, i vari titolari di carica sono obbligati ad operare una valutazione preventiva della propria posizione e, a tal fine, possono, in via consultiva (formalmente o per le vie brevi), interpellare gli uffici dell'Autorità.

semestre, dall'altro, aggiunte le situazioni rilevate d'ufficio dall'Autorità o dichiarate dagli interessati nello stesso periodo.

La tabella indica il numero complessivo delle situazioni esaminate (124) nel corso dell'attuale governo distinguendo tra: i) situazioni potenzialmente incompatibili spontaneamente rimosse dai soggetti interessati senza alcun intervento dell'Autorità, cioè prima dell'invio della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge¹⁸ (69 situazioni riferite a 30 titolari di carica¹⁹); ii) situazioni dichiarate nei formulari e rimosse dagli interessati su sollecitazione dell'Autorità (4); iii) situazioni rilevate d'ufficio e rimosse su sollecitazione dell'Autorità (16); iv) situazioni che, all'esito degli accertamenti preistruttori, sono risultate compatibili (35).

Il numero complessivo dei titolari di carica per i quali è stata riscontrata l'esistenza di una o più situazioni potenzialmente incompatibili risolte grazie all'intervento dell'Autorità è pari a 13²⁰.

Si segnala che nel semestre in esame si sono concluse le procedure concernenti le 6 situazioni che alla data della precedente relazione risultavano in corso di valutazione: una posizione relativa ad un sottosegretario si è chiusa in fase preistruttoria con un giudizio di compatibilità; le restanti 5 posizioni facenti capo ad un altro sottosegretario sono state rimosse dall'interessato su sollecitazione dell'Autorità (una nella fase preistruttoria, 4 in sede istruttoria).

Il numero delle situazioni rimosse su sollecitazione dell'Autorità si è, pertanto, incrementato rispetto al semestre precedente passando da 15 a 20 a seguito della definizione delle anzidette 5 situazioni potenzialmente incompatibili.

Con specifico riferimento alle situazioni dichiarate dall'interessato e rimosse in fase preistruttoria, giova ribadire che l'esistenza di un certo numero di situazioni di incompatibilità è fisiologica, dal momento che l'articolo 5 della legge consente ai titolari di carica di dichiarare le situazioni di incompatibilità pendenti dopo l'assunzione dell'incarico governativo al fine di sollecitare la valutazione dell'Autorità, la quale deve esprimersi entro i trenta giorni successivi al ricevimento della dichiarazione.

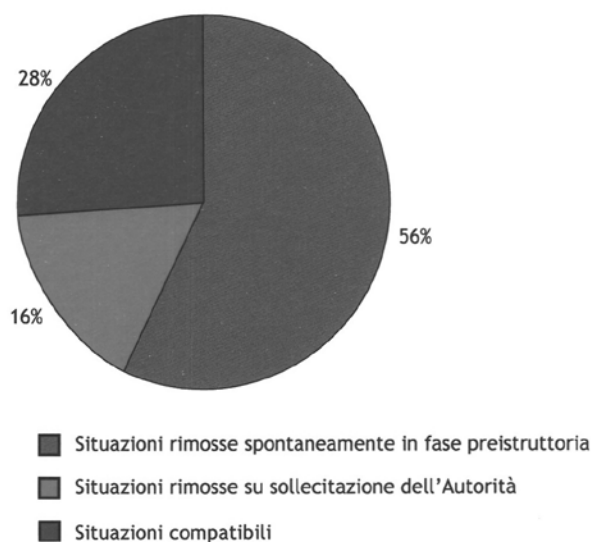
¹⁸ La data della dichiarazione individua il momento a partire dal quale l'Autorità effettua le proprie valutazioni, eventualmente intervenendo per far cessare le situazioni ritenute incompatibili.

¹⁹ Il numero dei titolari di carica (30) che ha spontaneamente rimosso le situazioni potenzialmente incompatibili senza attendere l'intervento dell'Autorità risulta inferiore rispetto al numero complessivo delle situazioni rimosse (69) in quanto per 12 componenti del Governo, prima dell'invio delle dichiarazioni di cui all'art. 5, sussisteva più di una situazione rilevante ai fini della legge.

²⁰ Il numero dei titolari di carica (13) risulta inferiore rispetto al dato relativo al numero complessivo delle situazioni incompatibili rimosse dagli interessati su sollecitazione dell'Autorità (20) in quanto per tre titolari sono state riscontrate più situazioni potenzialmente incompatibili.

La ripartizione percentuale delle situazioni esaminate è rappresentata nel grafico 4.

Grafico 4 - Esito delle procedure in materia di incompatibilità



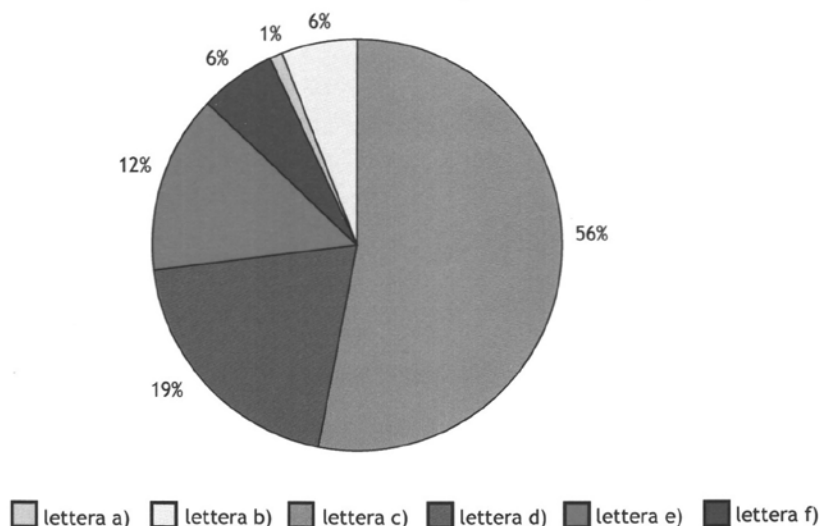
La tabella 7 ed il grafico 5 (*Situazioni rimosse per profili di possibile incompatibilità*) illustrano la distribuzione, in relazione alle singole fattispecie previste dall'articolo 2, comma 1, della legge, delle potenziali situazioni di incompatibilità (89) rimosse previa sollecitazione da parte dell'Autorità o spontaneamente risolte dai singoli titolari di cariche governative.

Tabella 7 - Situazioni rimosse per profili di possibile incompatibilità

Totale situazioni rimosse	89
cessazione carica / uffici pubblici (art.2, comma 1, lett. a)	1
cessazione carica / uffici in enti diritto pubblico (art.2, comma 1, lett. b)	5
cessazione carica / uffici in società (art.2, comma 1, lett. c)	50
cessazione attività professionali (art.2, comma 1, lett. d)	17
cessazione carica / impiego pubblico (art.2, comma 1, lett. e)	11
cessazione carica / impiego privato (art.2, comma 1, lett.f)	5

I dati si riferiscono ai titolari in carica alla data del 31 dicembre 2009. Dal numero complessivo delle situazioni cessate al 30 giugno 2009 sono state, pertanto, da un lato, sottratte le situazioni facenti capo ai componenti del governo il cui incarico è terminato nel corso del semestre, dall'altro, aggiunte le potenziali situazioni di incompatibilità rimosse dagli interessati nello stesso periodo.

Grafico 5 - Situazioni rimosse per profili di possibile incompatibilità



Le percentuali ricavate sui dati relativi all'attuale Governo sono in linea con le risultanze relative al triennio 2005-2007 e confermano che, fra i casi di incompatibilità rimossi, la fattispecie largamente prevalente (56%) è quella prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. c), della legge, concernente la partecipazione alla gestione di società con fini di lucro o di altre persone giuridiche di diritto privato esercenti attività di rilievo imprenditoriale. Le altre ipotesi di incompatibilità, nel loro complesso, rappresentano il 44% di tutte le situazioni di potenziale incompatibilità cessate. Al riguardo, come già sottolineato in precedenti relazioni, si deve tener conto di tutte quelle situazioni incompatibili già risolte prima dell'assunzione della carica governativa da parte di titolari che sono al tempo stesso membri del Parlamento, per i quali vige il regime delle incompatibilità parlamentari disciplinato dalla legge n. 60/ 1953. Quest'ultima, rispetto alle cariche in società lucrative o in associazioni e fondazioni che esercitano attività imprenditoriale, appare meno restrittiva rispetto al divieto posto dalla legge n. 215/04 per i titolari di cariche governative. Tale circostanza aiuta a comprendere le ragioni per cui il numero delle incompatibilità rilevate in relazione all'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge sia assolutamente prevalente rispetto alle altre ipotesi di incompatibilità.